

TI_GERICHTE 52.2004.283 vom 28. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2004.283

FR: TI_GERICHTE 52.2004.283 du 28 septembre 2004

IT: TI_GERICHTE 52.2004.283 del 28 settembre 2004

Regeste

mancato rispetto di un termine perentorio

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.09.2004 52.2004.283 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.09.2004 52.2004.283 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.09.2004 52.2004.283

mancato rispetto di un termine perentorio

Incarto n. 52.2004.283 Lugano 28 settembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Flavio Canonica, vicecancelliere statuendo sul ricorso 27 agosto 2004 di RI1 contro la decisione 24 agosto 2004 (n. 3735) del Consiglio di Stato; richiamato l'art. 48 PAm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto in fatto che con scritto 6 giugno 2004, steso in lingua tedesca RI1 ha genericamente contestato alcuni presunti abusi edilizi addebitatigli dal municipio di _____; che con intimazione 16 giugno 2004 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato gli ha quindi assegnato un termine perentorio di 15 giorni per presentare il ricorso in lingua italiana, rispettivamente per allegare la decisione impugnata, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile; che il 23 giugno 2004 il ricorrente ha inoltrato tramite invio postale raccomandato la traduzione in italiano dell'allegato ricorsuale, omettendo tuttavia di allegare la risoluzione municipale contestata; che con giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato, ritenuto che il termine assegnato al ricorrente era scaduto infruttuosamente, ha dichiarato irricevibile il gravame; che contro la predetta risoluzione governativa RI1 si aggrava ora davanti a questo Tribunale, chiedendone implicitamente l'annullamento; che giusta l'art. 48 PAm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che giusta l'art. 46 cpv. 3 PAm il ricorrente è tenuto ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono i requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità; che detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che deve necessariamente essere allegato al ricorso, segnatamente la produzione della decisione querelata, che permette all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnativa (art. 48 PAm); che in concreto, entro il termine perentorio assegnatogli dal competente servizio cantonale, il ricorrente ha prodotto soltanto la traduzione in lingua italiana dell'allegato ricorsuale, omettendo di produrre la decisione impugnata; che, stante quanto precede, a prescindere dalla sua ricevibilità in

ordine, il presente gravame, irricevibile davanti alla precedente istanza, deve pertanto essere respinto in questa sede siccome manifestamente infondato; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm); per questi motivi, visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: . terzi
Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.